



SENTENZA N° 6324/2013 (93)
 REPERTORIO N° 1855/2013
 Avv. CARDILLO



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
 SESTA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI MILANO
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 25 GIU. 2013
 RICHIESTA N. 1 AUT
 COPIA CONFORME
 CON-SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
 EURO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15000402/2011 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LUIGI CARLO CARDILLO, elettivamente domiciliati in VIA G. GALILEI, 7 20064 GORGONZOLA presso il difensore avv. LUIGI CARLO CARDILLO

contro

ATTORI

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] 20062 [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa

All'udienza del 6 maggio 2013 le parti concludevano come da fogli allegati al verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in veste di eredi di [REDACTED] convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena spa evidenziando i seguenti fatti:

- a) di aver acquistato il 19 febbraio 1998 mediante ordine verbale obbligazioni Parmalat con scadenza al 18 febbraio 2028 per un controvalore di € 14.130,26;
- b) di aver acquistato il 9 aprile 1999 sempre con ordine verbale e su consiglio dell'impiegato addetto all'ufficio titoli obbligazioni Argentina con scadenza al 11 agosto 2007, per un controvalore di € 51.922,25;

DIRITTI DI CANCELLERIA
 Circ. n° 8/943/35 del 10/4/1989
 Ministero della Giustizia.
 PAGAMENTO ASSOLTO
 Milano, 17 LUG 2013
 IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MILANO
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 17 LUG. 2013
 RICHIESTA N. 2 AUT
 COPIA CONFORME
 CON-SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
 EURO

Handwritten signature or mark at the bottom left.

c) di non essere stati edotti circa la tipologia degli strumenti acquistati e ciò nonostante che, per ragioni anagrafiche - avendo rispettivamente all'epoca 67 e 74 anni, non fossero inclini ad assumere rischi di volatilizzazione del patrimonio; per tali ragioni addebitavano alla controparte la violazione, quanto al primo acquisto, degli art. 6 lett. d), e) L. n. 1/1991 e 17 lett. b) D.lgs.n. 415/1996 e, quanto al secondo acquisto, dell'art. 21 TUF e dell'art. 28

Regolamento Consob Intermediari;

d) di non aver ricevuto un'adeguata informazione circa l'adeguatezza degli investimenti de quibus, con riguardo all'art. 6 lett. f) e lett. a) della L. n. 1/1991 con riferimento alle obbligazioni Parmalat ed all'art. 29 del Regolamento Consob Intermediari quanto al secondo investimento;

e) di non aver ricevuto il contratto quadro.

Formulavano, pertanto, le seguenti domande:

1) dichiarazione di nullità del contratto quadro o di gestione individuale di portafogli e degli ordini di acquisto delle obbligazioni Parmalat e delle obbligazioni Argentina con conseguente obbligo restitutorio a carico di entrambe le parti;

2) risoluzione del contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari o del contratto di gestione individuale di portafogli;

3) declaratoria di inadempimento della convenuta ai propri obblighi contrattuali e la conseguente condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale od extracontrattuale.

La banca convenuta eccepiva, in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori dal momento che la controparte al momento dell'instaurazione della presente vertenza non aveva fornito la prova documentale di essere titolare dei rapporti sostanziali dedotto in giudizio, avendo, anzi, dichiarato di aver venduto, nel dicembre 2010, ovvero in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio, i titoli Argentina. Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione delle azioni di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale. Nel merito instava per il rigetto delle pretese, chiedendo darsi luogo all'attività istruttoria, concernente l'informativa. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, chiedeva la condanna degli attori al pagamento del corrispettivo derivante dal controvalore dei dividendi percepiti sulle azioni della Nuova Parmalat e la condanna degli stessi alla restituzione del corrispettivo ricevuto dalla vendita dei titoli Argentina.

Con riferimento alla legittimazione attiva, in primo luogo, si dà atto che gli attori hanno prodotto sub doc. n. 4 l'atto di notorietà del 26 novembre 2005 dal quale risulta che gli

stessi sono gli unici eredi di [redacted] e per tale ragione sono i legittimi titolari delle obbligazioni de quibus. Quanto alla mancanza attuale di titolarità dei rapporti in contestazione al momento dell'introduzione della presente controversia, si osserva che l'adesione all'offerta pubblica di scambio determina la rinuncia a far valere qualsiasi azione nei confronti della Repubblica Argentina, ma non anche a far valere le specifiche azioni contrattuali nei confronti dell'istituto di credito. Quanto agli effetti restitutori conseguenti all'eventuale accoglimento delle azioni contrattuali di nullità, annullamento o risoluzione, gli stessi sono regolati dalla disposizione di cui all'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo che prevedono espressamente la restituzione anche nei casi in cui il percipiente non sia più in possesso della cosa oggetto della restituzione (v., inter alios, Trib. Mantova, 15.11.2007); ed, invero, il giudice di legittimità ha graniticamente osservato che: *"qualora venga acclarata la mancanza di una "causa acquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo"* (v. Cass. civ. n. 2956/2011; v. anche ex plurimis, Cass. civ. n. 4268/1995; Cass. civ., n. 1334/1987).

Quanto al merito, la difesa della convenuta non ha prodotto il contratto quadro, assenza contestata dagli attori sin dalla citazione. Ora, tanto l'art. 18 D.lgs. n. 415/1996 quanto l'art. 23 del TUF - disposizioni normative regolanti rispettivamente l'acquisto delle obbligazioni Parmalat e della obbligazioni argentine - dopo aver disposto che il contratto quadro sia redatto per iscritto e che una copia sia consegnata al cliente, sanzionano con la nullità degli investimenti l'assenza del contratto quadro, proprio in ragione della funzione regolamentatrice generale dei futuri rapporti gestori tra il cliente e l'intermediario. Tale contratto deve contenere specifici elementi essenziali, analiticamente indicati dall'art. 30 del regolamento CONSOB Intermediari, proprio in quanto ha la funzione di regolare tutti i successivi rapporti gestori tra l'intermediario ed il cliente. Sul punto, anche la CONSOB, con comunicazione n. DI/30369 del 21 aprile 2000, intervenendo con riguardo ai singoli ordini di investimento, ha precisato che l'obbligo di forma scritta riguarda unicamente il contratto quadro relativo alla prestazione dei servizi di investimento. Nel caso in esame, posto che il contratto di negoziazione deve precedere ogni investimento in strumenti finanziari, l'assenza dello stesso determina la nullità degli ordini de quibus, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del controvalore investito e pari ad

€ 66.052,51 (di cui € 14.130,26 quale controvalore delle obbligazioni Parmalat ed € 51.922,25 quale controvalore delle obbligazioni argentine), oltre agli interessi legali dalla notifica della citazione sino al saldo.

La domanda di risarcimento per lucro cessante introdotta dagli attori sul presupposto del danno ricevuto in ragione degli acquisti contestati, non merita accoglimento, essendo del tutto sfornita di qualsiasi riscontro probatorio. Ed, invero, gli attori non hanno, in primo luogo, dimostrato la composizione del loro portafoglio titoli, dal quale poter desumere elementi concreti in ordine alla tipologia di investitori: non è dato, nella sostanza, conoscere quali fossero le preferenze in tema di investimenti, come fosse composto il loro portafoglio titoli per poter dedurre, con ragionevole verosimiglianza, quali sarebbero stati i possibili investimenti alternativi, laddove i [redacted] non avessero destinato le somme richieste nei titoli caduti in default. Né, in secondo luogo, soccorrono elementi presuntivi in proposito, non potendosi desumere elementi di qualsivoglia natura dagli investimenti in questione: in altri termini, non è che gli investimenti oggi contestati possano anche costituire il presupposto per ritenere assicurato un rendimento eguale a quello garantito dalle obbligazioni Parmalat e da quelle emesse dalla Repubblica argentina.

Va, poi, accolta la domanda subordinata spiccata dalla difesa della banca, volta al *"pagamento del corrispettivo derivante dal controvalore dei dividendi percepiti sulle azioni della Nuova Parmalat nella misura che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali, nonché al pagamento del corrispettivo ricevuto dalla vendita dei titoli Argentina oggetto di contestazione, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali, nonché al pagamento del corrispettivo derivante dal controvalore delle cedole staccate ed accreditate a suo tempo relativamente ai titoli Argentina in contestazione, pari a € 11.410,47"*. Orbene, quanto alle obbligazioni della nuova Parmalat, si osserva che, sulla scorta delle produzioni documentali delle parti come integrate all'udienza del 6 maggio 2013, gli attori debbono restituire le n. 2416 azioni della Nuova Parmalat, il cui numero risulta dal documento n. 13 di parte attorea, corrispondente al documento n. 4 della convenuta ed il cui codice ISIN emerge dal documento n. 27 versato all'udienza di precisazione delle conclusioni (codice IT0003826473).

Gli attori vanno altresì condannati a restituire alla convenuta l'importo ricavato dalla vendita delle obbligazioni argentine, per € 33.187,19, come risultante dai documenti nn. 14, 15, 16 e 17 oltre che dai documenti nn. 30, 31 e 32 prodotti in sede di precisazione delle conclusioni - oltre interessi dalla domanda contenuta nella comparsa sino al saldo. All'uopo,

si osserva che la difesa attorea ha fornito adeguata documentazione di raccordo comprovante l'adesione all'Offerta Pubblica di Sambio Volontaria delle obbligazioni argentine e la successiva vendita delle stesse; sul punto, la difesa della convenuta ha formulato una contestazione che è, però, rimasta sfornita di adeguata prova documentale, dovendosi, peraltro, sottolineare che la prova di un diverso tantumdem incombeva sulla parte convenuta. Gli attori non debbono procedere, invece, alla restituzione del controvalore riferibile alle cedole percepite in relazione sia alle obbligazioni Parmalat, sia alle obbligazioni argentine, avendo ricevute le cedole in buona fede ai sensi dell'art. 2033 c.c. e considerata la presunzione di buona fede ex art. 1147 c.c., non superata da elementi di segno contrario.

In ragione dell'accertata soccombenza, la banca convenuta deve rimborsare, in favore degli attori, le spese di lite, tenuto conto dello scaglione di competenza, previa riduzione del 50% solo con riguardo alla fase istruttoria, in ragione dell'assenza di prove costituenti e non disposta alcuna riduzione dell'importo previsto per la fase decisoria, posto che all'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies cpc è stata tenuta un'effettiva discussione orale.

P.Q.M.

il giudice definitivamente decidendo nella causa n. 17000402/11, ogni difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) **condanna** Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento, in favore di [redacted] e [redacted], in veste di eredi di [redacted] € 51.922,25 - oltre agli interessi legali come precisato in motivazione;

2) **rigetta** la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da [redacted] e [redacted], in veste di eredi di [redacted];

3) **condanna** in solido [redacted], [redacted] e [redacted], in veste di eredi di [redacted] a restituire a Banca Monte dei paschi di Siena s.p.a., n. 2416 azioni Nuova Parmalat codice ISIN IT0003826473;

3) **condanna** in solido [redacted], [redacted] e [redacted], in veste di eredi di [redacted] al pagamento, in favore di

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., della somma di € 33.187,19 - oltre agli interessi legali come precisato in motivazione;

2) condanna Banca Monte dei paschi di Siena s.p.a. a rimborsare, in favore di [redacted], [redacted] e [redacted] in veste di eredi di [redacted] le spese processuali, che liquida in € [redacted] a titolo di compenso, € [redacted] per spese, oltre accessori come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,

Milano, 6 maggio 2013

Il Giudice
dott. Silvia Brat

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
DEPOSITATO OGGI
- 7 MAG. 2013
IL CANCELIERE
IL FUNZIONARIO AUSILIARIO

Luigi CAMUTO

Allegata alla presente sentenza
annotazione del provvedimento
di correzione in data

Milano, 17/5/13

IL CANCELIERE

IL FUNZIONARIO AUSILIARIO
Dott. Brat



IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione VI Civile

Il giudice unico
Dott. Silvia Brat

nel procedimento per ingiunzione n. 15000402 - 1/2011
ha pronunciato il seguente

DECRETO


Vista l'istanza congiunta per correzione di errore materiale;
considerato che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 cpc, posto che effettivamente nella parte della motivazione la condanna della convenuta è quantificata in € 66.052,51, di cui € 14.130,26 quale controvalore delle obbligazioni Parmalat ed € 51.922,25 quale controvalore delle obbligazioni argentine e che nel dispositivo la condanna è limitata alla minore somma di € 51.922,25 senza che nel corpo della sentenza possa rivenirsi una qualche motivazione a sostegno di simile riduzione;
è ritenuto, pertanto, che la quantificazione indicata in dispositivo è frutto di errore materiale;

p.q.m.

1) visti gli artt. 287 e 288 c.p.c., dispone che al rigo n. 22 della pag. 5 della sentenza n. 6324/2013 emessa in data 6.5.2013 laddove è scritto "€ 51.922,25" debba leggersi "€ 66.052,51".

Milano, 3 luglio 2013.

Il Giudice
Dott. Silvia Brat



La presente copia è conforme all'originale

Milano, 11 LUG. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Roberto Primavera